DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE E CONFLITTO DI INTERESSI DAI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura di Gara
CIG
Il sottoscritto FERRARA MAURIZIO
Il sottoscritto FERRARA MAURIZIO Nato a NAPOLI II 22/09/1974 CF FRENRZ75022F839K residente in VILLETTA BARGA (AQ)-INVIAROMA N. S.
DIPENDENTE DELL'ASL NA 1 CENTRO IN SERVIZIO PRESSO P.O. SAN PAOLO CON LA QUALIFICA DI DIRETTORE UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE
CON LA QUALIFICA DI DIRETTORE UOC AMESTESIA E RIANIMAZIONE
in qualità di
☐ PRESIDENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO
della COMMISSIONE GIUDICATRICE della procedura indicata in oggetto
Nominato con disposizione/nota/Delibera n. 162 del 25/08/2012
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti
falsi e/o uso degli stessi, dichiara quanto segue:
Dichiara
1) di aver preso conoscenza delle imprese partecipanti alla presente procedura;
2) di aver preso conoscenza del Codice di comportamento dell'ASL Na 1 Centro e del vigente Piano
triennale per la prevenzione della corruzione dell'ASL Na 1 Centro nonché dell'appendice
normativa allegata alla presente;
3) che, ai sensi degli succitati, non sussistono cause di inconferibilità, incompatibilità e situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse in riferimento all'incarico conferito e/o attività di cui
trattasi; 4) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi; 5) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art 42 del Dlgs

6) l'inesistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e

50/2016 in relazione allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

6 dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;

- che non ricorrono le ipotesi di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
- 8) di non aver svolto nell'ambito del presente appalto ulteriori funzioni e di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ad ulteriori attività relative alla presente procedura;
- 9) di non avere in corso e di non aver avuto nell'anno precedente, rapporti di collaborazione o consulenza a qualsiasi titolo, in imprese che potrebbe avere interesse a partecipare alla gara o che è indicata come unico fornitore (acquisti in esclusiva/infungibili) o come soggetto da invitare a procedura negoziata o comunque che opera nel settore merceologico di interesse della gara;
- 10) di non aver partecipato, nei sei mesi precedenti l'incarico e di non avere in programma di partecipare nel corso di svolgimento dell'incarico e nei sei mesi successivi la fine dei lavori, ad eventi sponsorizzati da impresa che potrebbe avere interesse a partecipare alla gara o che è indicata come unico fornitore (acquisti in esclusiva/infungibili) o come soggetto da invitare a procedura negoziata o comunque che opera nel settore merceologico di interesse della gara;
- 11)di non essere titolare di diritti aventi natura patrimoniale o di sfruttamento economico (diritti d'autore/brevetti, partecipazioni, titolarità di quote, azioni ecc.) su prodotti e quote di imprese che potrebbe avere interesse a partecipare alla gara o che è indicata come unico fornitore (acquisti in esclusiva/infungibili) o come soggetto da invitare a procedura negoziata o comunque che opera nel settore merceologico di interesse della gara;
- 12)di impegnarsi qualora venga a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione previste dalla normativa vigente ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia al RUP responsabile della procedura di gara ed alla Stazione Appaltante;
- 13) di impegnarsi ad operare e/o di aver operato con imparzialità, di svolgere e/o aver svolto il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;

Dichiara, altresì, di essere informati che

- ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

Napoli 14/09/2022

Appendice normativa

Informazioni tratte dal sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (

www.sspal.it)

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

Il CdI è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza

interferenze.

Il CdI è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una

Il CdI è apparente (anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura

(es. sociali e finanziari).

Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Art.6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano

ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni

inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 13. Comma 3 Disposizioni particolari per i dirigenti

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

Digs 165/2001

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

 a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a jubblici

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati:

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Dlqs 50/2016

Art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nel casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui al commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 77. (Commissione giudicatrice)

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai

contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del

termine fissato per la presentazione delle offerte.

Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato

assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richledere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 6-bis. (Conflitto di Interessi)

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Nota 1) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella;

Nota 2 AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota 1),nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante